

BGE 4 I 58

Bundesgericht (BGE), 1878-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_4_I_58

FR: ATF 4 I 58

IT: DTF 4 I 58

Volltext

5B A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 15. Sentenza del 15 Febbraio 1878 nella causa Pelli e consorti. A. Con istanza 9 marzo 1877 i ricorrenti fecero aHa mu- nieipalita di Aranno la dichiarazione di essere « liberi pensa- tori » e quindi di non voler piu pagare alcun aggravio od imposta per l'esercizio del culto cattolico-romano. Tale istanza appoggiavano essi all'ultimo capoverso dell'art. 49 della Costituzione federale riformata, il quale stabilisce « che nessuno » e tenuto a pagare aggravii imposti a causa propria e par-)1 tieolare dell' esercizio del culto di una associazione religiosa » aHa quale non apparliene. » B. In risposta a tale dichiarazione la municipalita di Aranno si limitava a dar comunicazione di una risoluzione del Consiglio di Stato, al quale si era rivolta per avere istruzioni in proposito. Con detta risoluzione diceva il Consiglio di Stato che « non avendo la Confederazione emanato nessuna Legge » in proposito, come si era riservato di fare nella seconda » parte del capoverso dell'art. 49, e in mancanza di » una disposizione speciale, le spese di culto di un Comune » rientrano nel compendio delle spese comunali, a far fronte » alle quali sono tenuti gli abitanti del Comune stesso, quando » non bastino le rendite dei beni ed altri introiti eventuali; - non voler egli, dei resto, pregiudicare con anti ei- » pate dichiarazioni la sua liberalità di giudizio.) C. Insistendo i reclamanti - con memoria 11 aprile - perché la municipalita avesse a pronunciarsi categoricamente sulla loro domanda, essa rispondeva che « se il Consiglio di » Stato non aveva potuto dare una dichiarazione esplicita,) tanto meno poteva darla es8a. » D. Pelli e Consorti le significarono all'ora - con atto 23 maggio - « ritenere essi, in mancanza di opposizione, la) loro istanza come ammessa, aggiungendo che, siccome il » Comune di Aranno paga ogni anno al curato, oltre ai redditi della chiesa, la somma di 600 fr. in contanti, la quale » viene poi caricata indistintamente su tutti i cittadini in ragione di sostanza, anima e fuoco, così essi chiedevano che 1. Organisation der Bundesrechtspflege. No 15. 59 » fosse diffalato dal bollettino delle loro contribuzioni quel » tanto che serviva al pagamento dei suddetti 600 fr. » E. Avendo la municipalita di Aranno respinto questa dichiarazione e protestato di « volersi attenere aHa Legge cantonale » 7 dicembre 1861, la quale stabilisce che tutte le gravezze » del Comune (quindi anche quelle del culto) devono colpire » in eguale proporzione tutti i cittadini del Comune, 1) - i petenti si rivolsero al Consiglio federale domandando che « a » norma di quanta stabiliscono il § 2 dell'art. 102 e il § 3 » dell'art. 113 della Costituzione federale, si facesse rispettare » in essi l' esercizio del diritto garantito dall'art. 49 della » Costituzione medesima. » F. Dichiaratosi il Consiglio federale incompetente. e ripuntandosi inutile ricorrere direttamente al Governo ticinese, per avere lo stesso già chiaramente espressa la sua opinione, i reclamanti adirono finalmente il Tribunale federale chiedendo - fosse condannato il municipio di Aranno « a conformarsi alle disposizioni del ripetuto art. 49 della Costituzione e ad essere » nerare essi aLtori da qualunque contributo alle spese di » culto cattolico. » G. Nella sua risposta, il municipio di Aranno oppone : «(Non potersi applicare questo art. 49 senza una legge regolamentare,

alla quale l'ultimo alinea dell'articolo stesso ha » anzi espressamente riservato l'esecuzione più speciale della legge massima invocata dai ricorrenti; non formare d'altronde » quei liberi pensatori una associazione religiosa propriamente » esistente, nel senso di quelle di cui parla l'articolo in questione, non trattarsi in concreto di violazione di diritti costituzionali, ma solo di una sospensione, e non potersi » accordare, di conseguenza, la domandata esenzione dalla » tassa senza che siavi una legge che determini il modo d'applicazione; non autorizzare, infine, le leggi ticinesi la » municipalità a stare in causa senza il permesso delle Assemblee comunali. » - Pel caso di una soluzione favorevole ai reclamanti, il municipio desidererebbe conoscere poi « se i » membri della famiglia, moglie, figliuoli, ecc., siano essi » pure da comprendersi nella esenzione.))

60 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Premessi i seguenti considerandi : 1. La dichiarazione dei signori Pelli e Lite-consorti « di » essere liberi pensatori e quindi di non voler pagare nessun 1) aggravio od imposta per l'esercizio del culto cattolico-romano » - non può aver riferimento alle imposte scattate dall'esercizio del 1876, perché fatta e notificata soltanto nel mese di marzo del 1877, quindi in epoca alla quale non poteva più essere sollevata nessuna legittima contestazione in merito alle medesime. 2. I termini nei quali è redatta la dichiarazione in discorso non sono così precisi e completi come li vorrebbe nel suo spirito l'invocato art. 49 della Costituzione federale non risultando infatti dagli stessi che i reclamanti non appartengano più all'associazione religiosa nella quale erano inseriti e figurano tuttavia. A rendere l'atto sufficiente occorrerebbe dunque che gli istanti avessero a notificare esplicitamente di voler uscire dal grembo della chiesa cattolico-romana. 3. Il ricorso Pelli e Consorti essendo, d'altronde, diretto contro imposte prelevate in virtù di una legge cantonale, avrebbe dovuto essere sottoposto anche al giudizio delle competenti autorità cantonali, e cioè tanto più che queste ultime, come appare dal fattispecie (lettera B), ne avevano fatto a tempo e luogo esplicita riserva. Il Tribunale federale pronuncia: Il gravame delli signori Vittore Pelli e Lite-consorti di Aranno è reietto in via d'ordine. 2. Bundesgerichtliche Kompetenz in Civilsachen. Competence du Tribunal fédéral en matière civile. 16. Arrêt du 29 Mars 1878 dans la cause Bonvin. Par exploit notifié le 18 Octobre 1877, l'Etat du Valais a invité Charles-Marie Bonvin fils, à Sion, à lui payer dans le I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 16. 6i terme legal la somme de 4158 fr., avec interet des le 1er Juin 1871 et tous accessoires de droit, somme qu'il pretend lui etre due par le· predict Bonvin comme caution solidaire des epoux Fumey-Hoffmann, en vertu d'acte du 2 Aotit 1871, re- l'U Ducrey notaire. Par le meme exploit l'Etat du Valais a impose saisie sur les biens de Bonvin. Par exploit notifié le 14 Novembre suivant, Bonvin oppose acetee reclamation : « attendu qu'il ne doit rien a l'Etat du » Valais, l'acte invoque par lui etant entache de faux. Bonvin)) signifie, en outre, qu'il ne reconnaît pas la competence » des Tribunaux valaisans pour connaître de l'objet du différend. Il L'Etat persistant par citation devant le Juge de la Ville de Sion notifié le 22e Novembre a vouloir soumettre la cause aux Tribunaux cantonaux, Bonvin recourt le 22 Decembre au Tribunal fédéral, concluant a ce qu'il soit « prononce que » la cause pendante entre l'Etat du Valais et le recourant doit » etre portee devant le Tribunal fédéral, les Tribunaux valaisans étant incompetents. » Bonvin estime qu'en presence de l'art. 27 § 4 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, l'Etat du Valais doit se sournettre a cette requisition. Dans sa reponse du 28 Janvier 1878 l'Etat du Valais, abandonnant le fond de la cause, maintient la demande qu'il a formulée devant les Tribunaux du Valais contre Bonvin. Par office du 2 Fevrier suivant, le Juge fédéral delegue a l'instruction de la cause fait observer à l'Etat que la demande de Bonvin apparait comme

un recours de droit public et ne constitue des lors point une action civile ; que l'Etat doit donc se déterminer sur la question de compétence du Tribunal fédéral. Dans sa détermination du 2 Mars 1878, l'Etat conteste que l'action portée par Bonvin devant le Tribunal fédéral revête le caractère d'un recours de droit public. Il ajoute que dès le moment où Bonvin lui a fait signifier qu'il avait saisi ce Tribunal de la cause, toute procédure a été suspendue devant les Tribunaux du Valais. L'Etat conclut au rejet du recours.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.